

Esaminato dalle commissioni riunite VII e XI, in sede referente, il 6, 12, 18, 19 e 20 novembre 2019.

Esaminato in aula il 5, 25 novembre e 2 dicembre 2019; ed approvato il 3 dicembre 2019.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1633):

Assegnato alla 7<sup>a</sup> commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente, il 4 dicembre 2019, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 14<sup>a</sup> (Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 7<sup>a</sup> commissione, in sede referente il 5, 9, 10, 12, 13 e 17 dicembre 2019.

Esaminato in aula il 18 dicembre 2019 ed approvato definitivamente il 19 dicembre 2019.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 255 del 30 ottobre 2019.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 131.

19G00166

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 novembre 2019.

**Attuazione della direttiva (UE) del 15 maggio 2019, che modifica la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la definizione di indicatori di rischio armonizzati.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva (UE) n. 2019/782 della Commissione, del 15 maggio 2019, recante modifica della direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati;

Vista la direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive nn. 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e

che abroga le direttive del consiglio nn. 79/117/CEE e 91/414/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150, recante attuazione della direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto 22 gennaio 2014, recante il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 150/2012;

Visto il decreto 15 luglio 2015, recante le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati per l'applicazione degli indicatori previsti dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Considerato che la direttiva (UE) 2019/782 stabilisce in un apposito allegato gli indicatori di rischio armonizzati a livello europeo e che tale allegato sostituisce integralmente l'allegato IV alla direttiva n. 2009/128/CE;

Considerato che i predetti indicatori saranno utilizzati dalla Commissione europea per valutare le tendenze dei rischi dei pesticidi e il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del loro impatto sulla salute umana e sull'ambiente;


Ritenuta la necessità di aggiungere un nuovo allegato IV al citato decreto legislativo n. 150/2012;

Decreta:

Art. 1.

*Indicatori di rischio armonizzati*

1. Agli allegati del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 è aggiunto l'allegato 4 di cui al presente decreto, in attuazione della direttiva (UE) n. 2019/782.



Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2019

*Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare*  
COSTA

*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*  
BELLANOVA

*Il Ministro della salute*  
SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2019

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3610

ALLEGATO

Allegato IV

Sezione 1.

INDICATORI DI RISCHIO ARMONIZZATI

Gli indicatori di rischio armonizzati sono elencati nelle sezioni 2 e 3 del presente allegato.

Sezione 2.

INDICATORE DI RISCHIO ARMONIZZATO I: INDICATORE DI RISCHIO ARMONIZZATO BASATO SUL PERICOLO, CHE DIPENDE DALLE QUANTITÀ DI SOSTANZE ATTIVE IMMESSE SUL MERCATO NEI PRODOTTI FITOSANITARI A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009.

1. Tale indicatore si basa sulle statistiche relative alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fornite alla Commissione (Eurostat) a norma dell'allegato I (Statistiche sulla immissione sul mercato dei pesticidi) del regolamento (CE) n. 1185/2009. Tali dati sono ripartiti in quattro gruppi, a loro volta suddivisi in sette categorie.

2. Per il calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1 si applicano le seguenti regole generali:

a) l'indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato in base alla ripartizione delle sostanze attive nei quattro gruppi e nelle sette categorie indicati nella tabella 1;

b) le sostanze attive del gruppo 1 (categorie A e B) sono quelle elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione(1);

c) le sostanze attive del gruppo 2 (categorie C e D) sono quelle elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

d) le sostanze attive del gruppo 3 (categorie E e F) sono quelle elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

e) le sostanze attive del gruppo 4 (categoria G) sono quelle non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

f) si applicano le ponderazioni indicate alla riga vi) della tabella 1.

3. L'indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato moltiplicando le quantità annuali di sostanze attive immesse sul mercato per ciascun gruppo della tabella 1 per la ponderazione del pericolo pertinente indicata alla riga vi) ed effettuando poi l'aggregazione dei risultati di tali calcoli.

4. Le quantità delle sostanze attive immesse sul mercato per ciascun gruppo e ciascuna categoria della tabella 1 possono essere calcolate.

(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).




Tabella 1

## Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1.

Riga	Gruppi			
	1	2	3	4
i)	Sostanze attive a basso rischio che sono approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011	Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011	Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che sono candidate alla sostituzione e sono elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011	Sostanze attive che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell'allegato di esecuzione (UE) n. 540/2011
ii)	Categorie			
iii)	A	B	C	D
iv)	Microorganismi	Sostanze attive chimiche	Microorganismi	Sostanze attive chimiche
v)	Ponderazioni del pericolo applicabili alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009		E	F
vi)	1		8	16
				64



5. Il valore di riferimento per l'indicatore di rischio armonizzato 1 è fissato a 100 ed è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo 2011-2013.

6. Il risultato dell'indicatore di rischio armonizzato 1 è espresso in rapporto al valore di riferimento.

7. Gli Stati membri e la Commissione calcolano e pubblicano l'indicatore di rischio armonizzato 1 in conformità all'articolo 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva N. 2009/128/CE per ogni anno civile ed entro venti mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato.

### Sezione 3.

#### INDICATORE DI RISCHIO ARMONIZZATO 2: INDICATORE DI RISCHIO ARMONIZZATO BASATO SUL NUMERO DI AUTORIZZAZIONI RILASCIATE A NORMA DELL'ART. 53 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009.

1. Tale indicatore si basa sul numero di autorizzazioni rilasciate per i prodotti fitosanitari a norma dell'art. 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, come comunicato alla Commissione conformemente all'art. 53, paragrafo 1, di tale regolamento. Tali dati sono ripartiti in quattro gruppi, a loro volta suddivisi in sette categorie.

2. Per il calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2 si applicano le seguenti regole generali:

a) l'indicatore di rischio armonizzato 2 si basa sul numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'art. 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Esso è calcolato in base alla ripartizione delle sostanze attive nei quattro gruppi e nelle sette categorie indicati nella tabella 2 della presente sezione;

b) le sostanze attive del gruppo 1 (categorie A e B) sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;


c) le sostanze attive del gruppo 2 (categorie C e D) sono quelle elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

d) le sostanze attive del gruppo 3 (categorie E e F) sono quelle elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

e) le sostanze attive del gruppo 4 (categoria G) sono quelle non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

f) Si applicano le ponderazioni indicate alla riga vi) nella tabella 2 della presente sezione.

3. L'indicatore di rischio armonizzato 2 è calcolato moltiplicando il numero di autorizzazioni rilasciate per i prodotti fitosanitari a norma dell'art. 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per ciascun gruppo della tabella 2 per la ponderazione del pericolo pertinente indicata alla riga vi) ed effettuando poi l'aggregazione dei risultati di tali calcoli.



## Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2

Riga	Gruppi			
	1	2	3	4
i)	Sostanze attive a basso rischio che sono approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011	Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011	Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che sono candidate alla sostituzione e sono elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011	Sostanze attive che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
ii)	Categorie			
iii)	A	B	C	D
iv)	Microorganismi	Sostanze attive chimiche	Microorganismi	Sostanze attive chimiche
			E	F
			Non classificate come: cancerogene di categoria 1 A o 1B e/o tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B e/o interferenti endocrini	Classificate come: cancerogene di categoria 1 A o 1B e/o tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B e/o interferenti endocrini, se l'esposizione degli esseri umani è trascurabile
v)	Ponderazioni del pericolo applicabili al numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009			
vi)	1	8	16	64



4. Il valore di riferimento per l'indicatore di rischio armonizzato 2 è fissato a 100 ed è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo 2011-2013.

5. Il risultato dell'indicatore di rischio armonizzato 2 è espresso in rapporto al valore di riferimento.

6. Gli Stati membri e la Commissione calcolano e pubblicano l'indicatore di rischio armonizzato 2 in conformità all'art. 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva n. 2009/128/CE per ogni anno civile ed entro venti mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 2 è calcolato»

19A08054

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 2019.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Benevento nella giornata del 26 novembre 2019.**

### IL DIRETTORE

DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Vista la nota n. 2036 del 26 novembre 2019, con la quale l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Benevento ha comunicato il mancato funzionamento per l'intera giornata del 26 novembre 2019, per l'esecuzione di verifiche tecniche a tutela dell'incolumità pubblica, disposte, con provvedimento n. 164/2019, prot. 108828 del 25 novembre 2019, dal sindaco del Comune di Benevento, a seguito dello «sciame sismico» che ha interessato il territorio comunale;

Vista la nota n. 2090 del 4 dicembre 2019, con la quale, lo stesso ufficio di segreteria ha comunicato la ripresa dell'ordinaria operatività nella giornata del 27 novembre 2019;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali nella giornata del 26 novembre 2019, da parte della citata Commissione tributaria per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Campania, che con nota n. 1053/2019 del 6 dicembre 2019 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Benevento nella giornata del 26 novembre 2019.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2019

*Il direttore:* SIRIANNI

19A08059

DECRETO 13 dicembre 2019.

**Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento dell'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato del 6 dicembre 2019.**

### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2019, n. 162 contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2019, n. 107267 con il quale è stata disposta un'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato per il 6 dicembre 2019 con regolamento 10 dicembre 2019;

Visto che sui B.T.P. 0,45% 1° giugno 2021 (IT0005175598) nominali euro 80.000.000,00 sono stati regolati in ritardo rispetto alla data prefissata (10 dicembre 2019) e cioè il primo giorno utile successivo (11 dicembre 2019);

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 2 gennaio 2019, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È stata effettuata il 6 dicembre 2019 l'operazione di riacquisto mediante asta competitiva dei seguenti titoli di Stato:

